

9° Verbale per gli adempimenti relativi alla normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione

Il giorno 21.10.2015 presso la sede in Via IV Novembre n. 50 in Macerata, al termine della riunione del Consiglio dell'Ordine, alle ore 18,15 si sono riuniti

- ing. Brodolini Mario-Francesco quale Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza e
- ing. Mercanti Giuseppe dipendente dell'Ordine degli Ingegneri di Macerata.

Dall'ultima riunione del 2.09.2015 molte cose sono successe.

Il 16.9.15 l'ing. Brodolini Mario-Francesco si è recato a Roma all'apposita riunione sulla trasparenza e l'anticorruzione predisposta dal CNI, e molte sono state le novità.

Al termine della riunione in cui si è parlato del protocollo informatico da attivare rapidamente.

In apparenza si è fuori tema ma il protocollo informatico è sempre nella direzione della trasparenza.

L'ing. Brodolini ha preso i necessari contatti con l'ing. Mercanti che si è adoperato alacremente ed il protocollo informatico è già attivo, purtroppo si è però dovuto, tra l'altro, chiudere l'Ordine per 2 giornate in un periodo di forte attività soprattutto per i vari corsi che si stanno svolgendo e da svolgere.

Nel frattempo il Tar Lazio, con la sentenza 11391 del 24 settembre, ha rigettato il ricorso promosso da cinque ordini locali degli avvocati contro le delibere (144 e 145/2014) con cui l'Anticorruzione ha applicato gli obblighi di trasparenza della legge Severino (190/2012) e dei suoi decreti attuativi (Dlgs 33/2013 e 39/2013) anche agli Ordini professionali; ne consegue, a parere dell'ing. Brodolini, l'obbligo di mettere on line, oltre la Dichiarazione per la carica circa la non ineleggibilità, non incompatibilità / non inconferibilità, già on line da parecchio tempo, anche i seguenti documenti

- a) Dichiarazione patrimoniale e reddituale
- b) Dichiarazione sulla situazione associativa
- c) Dichiarazione sulle spese elettorali
- d) Dichiarazione sulle spese di viaggio e/o di missione
- e) Copia della Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

L'ing. Brodolini ha già predisposto una modulistica per un'unica dichiarazione cumulativa relativa ai punti a, b, c e d, modulistica che è già stata inviata a tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine. Periodicamente tali dichiarazioni andranno aggiornate (cadenza annuale o semestrale).

Sempre in relazione alla predetta riunione l'accesso civico sarà modificato inserendo tutto il necessario, e quanto prima sarà messo in linea anche il modulo di segnalazione approvato nella seduta odierna del Consiglio.

Altre sezioni del sito circa la trasparenza sono state implementate, ma non è stata completata la parte relativa ai verbali sia del Consiglio dell'Ordine, che sono in linea solo sino a tutto il 2011, che delle assemblee degli iscritti.

L'ing. Brodolini provvederà a sollecitare i componenti del consiglio interessati, peraltro già più volte sollecitati verbalmente.

Si provvederà periodicamente all'inserimento dei nuovi verbali con una cadenza da stabilire.

In proposito un iscritto ha chiesto, informalmente, di avere copia dei verbali, sia di Consiglio che delle Assemblee.

Ho risposto, come in altre occasioni, nel giro di 1 giorno e colgo l'occasione per riportare alcuni passi significativi della risposta.

“Purtroppo siamo in un'Italia caotica ove la disorganizzazione è massima, le norme si accavallano e spesso le norme le fanno i tribunali, non si conoscono bene le scadenze etc.

La Legge sulla trasparenza per gli enti pubblici è in vigore da anni (Legge 6.11.1990 n. 2012), mala legge stessa è trasparente e di chiara interpretazione? l'Ordine era o è un ente pubblico?

Sintantoché l'ANAC, con una sua delibera (Delibera A.N.A.C. n. 145 del 21.10.2014 che naturalmente non ha forza di legge, ma di fatto è come se fosse un chiarimento della legge, quindi legge essa stessa) non ha esplicitato il fatto che gli Ordini debbano ritenersi equiparabili agli Enti

pubblici non vi era affatto chiarezza.

Alcune delle considerazioni dell'ANAC meritano di essere riportate

" ... VISTI

l'articolo 1, comma 59 della l. n. 190/2012, secondo cui le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;

*l'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, **tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."*

*l'articolo 3, comma 1 del d.p.r. n. 68/1986 che prevede che, **all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali**, confermando quindi l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;*

VISTA

***la sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani**, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, si è stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione. In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti pronunce, così recita: "la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell'ente";*

ESAMINATO

il parere del prof. avv. Piero Alberto Capotosti allegato alle richieste di parere di cui sopra;

RITENUTO CHE

pur essendo stata riconosciuta, nel citato parere, la qualificazione di enti pubblici non economici degli ordini e dei collegi professionali, si sono qualificati gli stessi come enti associativi e, per tali ragioni, li si è ritenuti esclusi dall'ambito di applicazione delle norme di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012, soluzione quest'ultima che non appare condivisibile in quanto, allo stato, nell'ordinamento, non vi sono norme che escludono l'applicazione delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta qualificazione;

CONSIDERATO CHE

i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego** e tenuto conto, altresì, che i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, ricompresi nell'ambito di applicazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che **operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale;

DELIBERA

di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.

...."

E' ovvio che, sino a detta interpretazione non vi è stata affatto chiarezza, se chiarezza vi è stata dopo detta circolare, dato che alcuni Ordini degli avvocati si sono rivolti al TAR del Lazio avverso tale decisione, impugnando le delibere dell'ANAC (come detto con esito negativo).

Tra l'altro non è chiaro a cosa si deve ottemperare in quanto i riferimenti alla norma, di chiaro taglio per Regioni Province Comuni, Istituti scolastici etc. spesso non sono neppure applicabili agli Ordini.

Il Consiglio Naz. Ingegneri (CNI), prima ancora della sentenza del Tar Lazio di cui si dirà più avanti, nonostante il parere dei suoi avvocati che, distinguevano gli enti pubblici tipo Comuni,

Province, Regioni etc. tutti enti il cui flusso di danaro deriva da fondi provenienti dallo Stato, dagli enti tipo gli Ordini che invece amministrano contributi dei loro iscritti senza essere a carico della collettività nazionale, ha optato per la collaborazione con l'ANAC senza problemi.

...

L'unica cosa chiara in tale delibera è"

*"... Si segnala che l'articolo 19, co. 5 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014, prevede una **sanzione amministrativa** non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo 1 euro 10.000, **nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento.**"*

per il resto, al di fuori dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento (da porre in evidenza nel sito in apposita sezione relativa alla trasparenza) tutto il resto non è definito (se non ci sono sanzioni in teoria non c'è alcun l'obbligo).

I verbali vanno pubblicati? Sentendo da varie parti, ma facendo capo al CNI in un primo tempo sembrava che i verbali non andassero pubblicati, poi dagli avvocati del CNI si è avuta l'interpretazione che svuotare il sito dai verbali non avrebbe senso, tuttavia occorre rispettare la legge sulla privacy oscurando o omettendo quelle parti dei verbali che non hanno un interesse rilevante per la comunità.

Non è quindi chiaro neppure cosa togliere, ed ecco che nelle varie riunioni a Roma presso il CNI (una vera maledizione poi spiegherò il perché) ogni tanto si danno chiarimenti, ad esempio se la denuncia di un collega al consiglio dell'Ordine (oggi ci sono i Consigli di Disciplina ma il problema è solo spostato in quanto non è chiaro se i verbali dei consigli di disciplina vanno pubblicati) si è chiusa non un nulla di fatto, occorre oscurare tutte le parti che possano far risalire al professionista indagato poi prosciolto, mentre se si è avuto un provvedimento sanzionatorio il fatto va pubblicato (idem si presume dovrebbe essere per i Consigli di Disciplina, che non essendo un Ordine non è dato sapere se sono tenuti alla trasparenza, ma come emanazione dell'Ordine sarebbero tenuti .. anche qui non tutto è chiaro in quanto la nomina è del presidente del Tribunale ...).

Intanto il TAR del Lazio, con la sentenza 11391 del 24 settembre 2015, ha respinto il ricorso degli avvocati, ne consegue l'obbligo di mettere on line, oltre Dichiarazione per la carica circa la non ineleggibilità, non incompatibilità / non inconfiribilità, anche la Dichiarazione patrimoniale e reddituale, Copia della Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (e la privacy va a farsi benedire per la gioia dei ladri che così possono andare a colpo sicuro), Dichiarazione sulla situazione associativa, Dichiarazione sulle spese elettorali (come se per farsi eleggere all'Ordine ci sia stata una campagna elettorale con interventi di sponsor, spese per pubblicità su TV, radio, giornali ...), Dichiarazione sulle spese di viaggio e/o di missione, oltre quanto ognuno volontariamente vorrà pubblicare in quanto è ritenuto lecito pubblicare anche più del dovuto

Circa le riunioni a Roma torno in in argomento in quanto siamo al parossismo: per andare a Roma alle riunione del CNI l'Ordine rimborsa le spese vive, ad esempio per l'ultima riunione del 16.9.2015 viaggio andata e ritorno in giornata, spese autostrada € 46,00, parcometro via dei Frentani € 5,00 (5 ore, 4 di riunione etc.), spese 1/5 del costo della benzina per ogni km (Quattroruote indica il giusto rimborso in 1/3 del costo della benzina, ma così è stabilito dall'Ordine di Macerata) e con 570 km (distanza ricavata da ViaMichelin) sono 189,24 € e sommando con le spese autostradali rimborso 240,24 €, 240 in cifra tonda. Nessuna spesa esposta per il vitt, anche se ovviamente ho il "vizio" di alimentarmi.

Naturalmente spese riconosciute dallo stato in dichiarazione dei redditi per il viaggio il 20% (48 €), e per la legislazione Italiana il rimborso spese di viaggio è come se si fosse una parcella, quindi su tale rimborso dovrò emettere fattura (fattura elettronica indirizzata alla P.A. in quanto l'Ordine si è dovuto dotare di fatturazione elettronica obbligatoria, e non so se si ha idea di cosa sia una fattura elettronica) quindi guadagno (si fa per dire) $240 - 48 = 192$ € per pagarci circa 100 € di

imposte e balzelli vari (tra IRPEF, Addizionale comunale, regionale etc.).

Nessuno si è mai posto il problema della trasparenza circa la dichiarazione dei redditi? Lo Stato può contorcere, confondere, ... mi fermo qui per evitare una denuncia, ma nessuno si preoccupa della trasparenza a livello legislativo!

In questo caos naturalmente, con un solo mese scarso di tempo, il CNI ci ha notificato il 16 settembre a Roma che come P.A. (come Ordine) dobbiamo dotarci di protocollo elettronico ed in meno di un 30 giorni (altrimenti siamo fuori legge)!

Il nostro unico valido impiegato è riuscito a realizzare il protocollo elettronico (naturalmente c'è l'obbligo di un intermediario abilitato che ovviamente si fa pagare, in quanto il tutto va inviato al sistema entro 24 ore per la conservazione) ma ha dovuto chiudere l'Ordine per due giorni e lavorarci sopra, mandando avanti tutti gli adempimenti necessari per la vita dell'Ordine (i vari corsi etc.).

In breve l'ing. Mercanti riesce a lavorare sul sito relativamente alla trasparenza un solo pomeriggio la settimana, quando ci riesce.

Comunque il termine ufficioso per fare un resoconto all'ANAC è il prossimo novembre, e questa risposta puoi star certo che farà parte della relazione che invierò all'ANAC.

E' assurdo che la stessa normativa sia valida per i Ministeri con miriadi di impiegati superpagati che spesso stanno a girarsi i pollici, o a Regioni, Provincie, Comuni enormi tipo Roma, Milano, ed anche ad Ordini Provinciali che dispongono di un solo impiegato, talvolta pure part-time.

Debbo ancora far mettere nel sito i verbali anche sulla trasparenza (tutto deve essere documentato dalla a alla z, ci mancherebbe) verbali pronti da tempo (debbo solo controllare eventuali errori di battitura, frasi magari non chiarissime etc.) verbali che ti allego per non dilungarmi oltre.

Ti ringrazio di avermi ricordato i verbali delle assemblee annuali (me ne ero sinceramente dimenticato, tanto che non li troverai sul diagramma di flusso circa il settore della trasparenza, le parti in giallo sono ancora da implementare).

Concludo circa una norma della trasparenza: i dati pubblicati, se pubblicabili, debbono essere resi disponibili a tutti, senza formalità alcuna e senza bisogno di motivazione alcuna (la password è assolutamente vietata) e ciò sarà chiaro quando l'istituto dell'accesso civico sarà sistemato al 100% (oggi è solo al 50%). La password è possibile metterla solo su dati riservati solo ad alcuni. Ad esempio (un esempio un po' cervellotico ma serve per rendere l'idea) se si volessero mettere il linea le parcelle, queste, non essendo pubblicabili, possono essere consultate solo dalle parti interessate (committente, professionista) e dai soli componenti del Consiglio, quindi occorrerà fornire la password per tutte le parcelle ai consiglieri (limitatamente alle parcelle relative ai loro mandati) al professionista per le sue parcelle, al committente solo per la/le parcella/e di cui è committente. ...

Per riassumere sintetizzo il mio caso (ing. Brodolini) che è in sostanza simile quello di tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine:

partecipazione a titolo gratuito alle varie riunioni, assemblee, riunioni ANAC etc. a titolo totalmente gratuito (indicativamente 10 ore al mese per le riunioni ed altrettante per la preparazione, circa 100 km al mese dal luogo di residenza al luogo delle riunioni); in caso di trasferta al di fuori di quanto sopra il rimborso delle spese vive che però viene esposto in dichiarazione dei redditi al pari di una parcella. In pratica stiamo facendo beneficenza ad uno Stato bisognoso, e questo è chiaro e questa è una delle poche cose trasparenti.

All'ODG del Consiglio odierno vi era

... - 3) Normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione - revisione ed approvazione dei seguenti

regolamenti: Regolamento Contabile (approvazione), Regolamento sulla conduzione del Consiglio dell'Ordine (approvazione), Regolamento su forniture di beni e servizi (approvazione), Regolamento su Accesso agli atti (approvazione). Discussione su ulteriore documentazione da approvar ed inserire nel sito quale stato patrimoniale ed altro correlato come sopra detto, modulistica sull'accesso civico, sulla richiesta di visto parcelle, sull'eventuale avvio del procedimento correlato etc.

Quanto è stato approvato per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito.

Alle ore 19,15 termina la riunione.

Brodolini Mario-Francesco

Mercanti Giuseppe